Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 1 luglio – 23 novembre 2016, n. 49610

Presidente Sabeone - Relatore Miccoli

Ritenuto in fatto

1. Con atto sottoscritto dal difensore, R.O. propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza, con la quale il suddetto imputato era stato condannato per il reato di furto di otto termoconvettori a gas, sottratti da tre appartamenti situati all'interno di un residence. 2. Con un unico motivo si denunzia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 359 bis e 224 bis, comma 2, cod. proc. pen..

Premesso che l'accertamento della responsabilità derivava dalla comparazione tra il profilo genotipico dell'imputato con quello estratto dalle tracce di DNA acquisite sui luoghi dei furti, il difensore evidenzia che, poiché l'imputato non aveva prestato il consenso al prelievo di materiale biologico, le relative operazioni avrebbero dovuto essere svolte con l'osservanza delle disposizioni indicate dagli artt. 359 bis e 224 bis cod.proc.pen.

Il prelievo era avvenuto negli uffici dei carabinieri, dove l'imputato era stato convocato. Le tracce di materiale biologico erano state lasciate su un bicchiere di plastica in cui, poco prima, i carabinieri avevano versato del liquore poi offerto all'imputato.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Il ricorrente, nel denunziare la violazione degli articoli 359 bis e 224 bis cod. proc. pen., ha sostenuto che il legislatore avrebbe previsto un primo contatto con il destinatario -che non necessariamente deve essere formalmente indagato- per verificare la disponibilità a sottoporsi al prelievo; solo a seguito di una opposizione della persona interessata al prelievo volontario di materiale biologico è praticabile il prelievo forzoso.

Nel caso di specie all'imputato non è stato chiesto se prestasse il consenso al prelievo di materiale biologico; né vi è stata una richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari per farsi autorizzare al prelievo; né vi è un'ordinanza del giudice che abbia autorizzato alcunché. Da ciò, secondo il ricorrente, consegue che la relazione tecnica dei RIS di Messina sarebbe inutilizzabile.

2. Gli assunti difensivi sono destituiti di fondamento.

In primo luogo va rilevato che il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico (Sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012, Bardhaj e altri, Rv. 251775; Sez. 1, n. 8393 del 02/02/2005, Candela ed altro, Rv. 233448). Peraltro, il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA, per l'individuazione del profilo genetico al fine di eventuali confronti, sono certamente utilizzabili quando l'indagine preliminare si svolga contro ignoti e non sia stato possibile osservare le garanzie di

partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal P.M. (Sez. 2, n. 45929 del 24/11/2011, Cocuzza, Rv. 251373; Sez. 2, n. 37708 del 24/09/2008, Vastante, Rv. 242094).

D'altronde, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica (Sez. 1, n. 14852 del 31/01/2007, Piras e altri, Rv. 237359). 3. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha sostenuto che: 1) alcuna garanzia poteva essere assicurata all'O. allorquando furono repertate le macchie ematiche sulla scena del crimine per il semplice fatto che in quel frangente il nome di costui era del tutto ignoto agli inquirenti; 2) alcuna garanzia gli era dovuta all'atto dell'acquisizione dei reperto comparativo perché effettuata con modalità non invasive né costrittive; 3) alcuna concreta lesione delle garanzie difensive può essere ravvisata se anche l'effettuazione della comparazione sia avvenuta in assenza della parte privata, attesa la sua pacifica ripetibilità e atteso che l'imputato "si è ben quardato dall'invocare la ripetizione della comparazione" (così in sentenza). In effetti la Corte d'appello ha fatto esatta distinzione tra "rilievi" ed "accertamenti". Infatti, in tema di indagini preliminari, mentre il "rilievo" consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico scientifici (Sez. 2, sentenza n. 34149 del 10.7.2009, rv 244950). Inoltre, come si è già detto, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il seguestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo e, essendo solo prodromico all'effettuazione di "accertamenti tecnici", non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Solo per le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico è necessaria l'osservanza delle garanzie difensive.

Quanto poi alla comparazione fra i campioni di DNA repertati e quelli provenienti dall'imputato si tratta di atto ripetibile ovvero si tratta di attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria (riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto) è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione (Sez. 5, Sentenza n. 34685 in data 8.5.2008, rv 241547).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.